

09.05.2013



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

NR. [redacted] R. G. Notizie di reato

N° Sentenza [redacted]

NR. [redacted] R. G. T.M.

Data del deposito [redacted]

Redatta scheda il

Data irrevocabilità

N° Reg. Rec. Crediti

N° R. Esec.

Il TRIBUNALE di VERONA - Sezione Penale,

nelle persone di:

- |                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 1. dott. SANDRO SPERANDIO      | Presidente |
| 2. dott. LUCIANO GORRA         | Giudice    |
| 3. dott.ssa CRISTINA ANGELETTI | Giudice    |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale contro:

[redacted] nato il 10 [redacted] residente in [redacted]  
[redacted], domicilio eletto in [redacted] in [redacted]

LIBERO e ASSENTE

Assistito e difeso dagli avv. [redacted] e [redacted] del foro di Verona, di fiducia, entrambi presenti

[redacted] nato il [redacted] a [redacted] residente in [redacted]  
[redacted] con domicilio eletto in [redacted] in [redacted]

LIBERO e ASSENTE

Assistito e difeso dagli [redacted] e [redacted] del foro di Verona, di fiducia, entrambi

[redacted] nato [redacted] a [redacted] residente in [redacted]  
[redacted]

LIBERO e CONTUMACE

Assistito e difeso dall'avv. [redacted] del foro di Verona, presente

**IMPUTATI**

TUTTI

B) del delitto di cui all'art.110 e 635 II e 625 n.7 CP perché, in concorso tra loro, [redacted]  
[redacted] quale presidente del CdA del CISI spa, società affidataria del servizio di gestione

della rete fognaria e dell'impianto di depurazione del comune di Oppiano, [redacted] quale dirigente dell'area tecnica della CISI spa, consentendo un numero eccessivo di allacciamenti civili ed industriali alla pubblica fognatura collegata al depuratore comunale, sottodimensionato rispetto alla quantità di scarichi autorizzati, e [redacted] nella qualità di cui al capo A) ed effettuando lo scarico ivi descritto, deterioravano il corso d'acqua denominato " Fossa Pecana", e come tale destinato a pubblica utilità, provocando oltre che una moria di pesci anche l'inutilizzabilità dell'acqua per usi irrigui.  
In Oppeano acc. il 9/03/07

C) del reato di cui all'art 110 e 674 CP perchè, in concorso tra loro e ponendo in essere le condotte descritte al capo B) gettavano nella fossa Pecana reflui atti a provocare la morte della fauna ittica, determinando altresì l'inutilizzabilità dell'acqua per usi irrigui.  
In Oppeano acc il 9/03/07

D) del reato di cui all'art 110 e 734 CP perchè, in concorso tra loro e ponendo in essere le condotte descritte al capo B) gettavano nella fossa Pecana reflui che ne alteravano la bellezza provocando la moria della fauna ittica.  
In Oppeano acc. il 9/03/07

E) del reato di cui all'art 110 CP e 6 c 1 RD 8/10/31 n 1604 perchè, in concorso tra loro e ponendo in essere le condotte descritte al capo B) gettavano nella fossa Pecana reflui che provocano la moria della fauna ittica.  
In Oppeano acc. il 9/03/07

[redacted]

F) del delitto di cui all'art 323 CP perché a sé stessi e alla società Camvo Spa un ingiusto vantaggio patrimoniale nelle rispettive qualifiche di cui al capo B) e quindi quali incaricati di pubblico servizio, nello svolgimento delle proprie funzioni, in violazione di legge e regolamento, in particolare autorizzando un numero di allacciamenti civili e produttivi in numero eccessivo rispetto alle capacità depurative dell'impianto comunale in violazione della convenzione stipulata, tra il Comune di Oppiano ed il CISI, il 31/10/02, art 10, e dell'art 107 DLGS 152/06, intenzionalmente procuravano a se stessi un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dai proventi degli allacciamenti alla fognatura comunale autorizzati in eccesso.  
*acc. in OPPEANO fino ad oggi*

G) del delitto di cui agli artt 110 e 362 CP perché, nelle rispettive qualifiche di cui al capo B) e quindi quali incaricati di pubblico servizio, omettevano di presentare denuncia di reato del quale avevano avuto notizia nell'esercizio ed a causa del servizio ( reati di cui ai capi A) ).

*acc. in OPPEANO fino ad oggi*

## CONCLUSIONI

Il P.M. chiede affermarsi la penale responsabilità degli imputati e la condanna :  
per [redacted], ritenuta la continuazione fra i reati ed identificato come più grave il reato di cui al capo f) , pena base mesi 9 di reclusione , aumentata per gli altri capi anni 1 di reclusione ciascuno;  
per Cumerlato ritenuta la continuazione fra i reati ed identificato come più grave il reato di cui al capo b) , pena base mesi 6 di reclusione , aumentata per gli altri capi mesi 8 di reclusione



Il difensore dell'imputato [REDACTED], deposita documenti, chiede per il suo assistito per i capi da b) ad e) sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché non costituisce reato.

Il difensore degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] chiede per entrambi i suoi assistiti sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine non costituisce reato, [REDACTED] per non aver commesso il fatto, in ulteriore subordine minimo della pena e benefici di legge se concedibili, per entrambi gli assistiti.

L'avv. Pezzotti codifensore di [REDACTED] si associa alle richieste dell'[REDACTED]



## MOTIVAZIONE

Con decreto in data 19 gennaio 2010 il GIP del Tribunale di Verona disponeva il rinvio a giudizio degli imputati [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], chiamati a rispondere dei reati di cui alla rubrica, come rispettivamente ascritti.

Al dibattimento, celebratosi alla presenza degli imputati [REDACTED] e [REDACTED], sono state ammesse ed assunte le prove richieste dalle parti.

Terminata l'istruzione, aveva luogo la discussione orale, all'esito della quale le parti rassegnavano le conclusioni di cui all'epigrafe.

All'odierna udienza, in assenza di replica, il Tribunale emetteva sentenza, dando lettura del dispositivo.

La fattispecie in esame concerne le modalità di gestione dell'impianto di depurazione del Comune di Oppeano, sito in località Feniletto, gestione che era stata affidata alla società CISI s.p.a., nell'ambito della quale l'odierno imputato [REDACTED] rivestiva la funzione di dirigente dell'area tecnica, mentre il [REDACTED] quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 24 marzo 2006, in virtù di una convenzione stipulata in data 3 ottobre 2002 con il Comune di Oppeano.

La CISI spa, abilitata al rilascio delle autorizzazioni allo scarico, aveva incaricato della gestione operativa dell'impianto la società SAGIDEP, la quale, a sua volta, aveva subappaltato il servizio alla PPT.

L'imputato [REDACTED], rappresentante legale della ditta MIC Manifattura Italiana Cucirini s.p.a. (per il quale si è **proceduto separatamente in ordine al reato di cui al capo A**, dichiarato estinto per oblazione), aveva effettuato, senza autorizzazione da parte della CISI s.p.a., scarichi di acque reflue industriali nel corso d'acqua denominato Fossa Pecana, superando i limiti tabellari (tabella 4, allegato 5, D.Lvo 152/2006) per i parametri Zinco, solidi sospesi totali, BOD5 e COD.

Secondo l'impostazione accusatoria, gli imputati, nelle rispettive qualità sopra indicate, avrebbero inquinato e deteriorato il suddetto corso d'acqua, provocando non solo una moria di pesci, ma anche l'inutilizzabilità delle acque per usi irrigui; il [REDACTED] il [REDACTED] autorizzando allacciamenti per gli scarichi di tipo sia civile che produttivo, in misura superiore alla capacità di depurazione e smaltimento dell'impianto sito in località Feniletto, il [REDACTED] versando nel corpo recettore le acque reflue provenienti dal ciclo industriale della azienda della quale era il legale rappresentante, sia prima di ottenere la prevista ed obbligatoria autorizzazione da parte dell'ente gestore, sia dopo aver conseguito una autorizzazione provvisoria e in deroga,

Dall'istruttoria dibattimentale, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dal teste Padovani Marco (tecnico dell'ARPAV di Verona), è emerso che in data 9 marzo 2007, a seguito della segnalazione di un privato, lo stesso, unitamente a colleghi, ebbe ad effettuare un sopralluogo nei pressi del depuratore sito in località Feniletto,



nel corso del quale notò che l'acqua aveva una colorazione marrone e vi era in atto una moria di pesci che affioravano dall'acqua.

Le verifiche compiute nell'immediatezza consentirono di appurare che l'inquinamento del corpo superficiale era stato causato dallo straripamento delle acque che il depuratore non era stato in grado di trattare. Infatti la moria di pesci, come constatato dai tecnici, aveva avuto inizio nei pressi dello scarico del depuratore, mentre a monte l'acqua si presentava come limpida. Risultava inoltre non esserci stato alcun tipo di evento meteorologico eccezionale e comunque tale da giustificare la fuoriuscita dei fanghi dal depuratore accertata in data 9 marzo 2007, con i conseguenti danni sopra menzionati.

Tutte le risultanze istruttorie convergono nel senso di ricollegare l'inquinamento riscontrato, ed il conseguente deterioramento delle acque e della fauna ittica comportante anche l'inutilizzabilità delle acque stesse per usi irrigui, alla inadeguatezza strutturale dell'impianto di depurazione rispetto al numero degli allacciamenti civili e produttivi autorizzati dalla CISI spa.

Sul punto il teste Padovani ha riferito che da tempo l'impianto, nonostante un precedente ampliamento, era *"in crisi"*, in quanto sottodimensionato, anche per l'aumento della popolazione e degli insediamenti produttivi, e che in epoca anteriore all'inquinamento del 9 marzo 2007, la ditta PPT, affidataria della gestione operativa, aveva segnalato (anche) alla CISA spa eventi legati a scarichi anomali ed *"altre situazioni che meritavano chiaramente degli approfondimenti quanto meno per gli scarichi che erano allacciati alla pubblica fognatura"*.

Il teste ha precisato che dall'epoca in cui prese servizio presso l'Ulss, collocabile nel 1993, aveva sempre *"conosciuto quell'impianto come un impianto che ha dato problemi perché prima era sottodimensionato perché era di mille abitanti equivalenti, e poi sono stati fatti degli interventi"*, che hanno aumentato la portata a 3.500 abitanti equivalenti, arrivando però al punto di saturazione, sicché bastava poco per mandare l'impianto *"in tilt"*, causando lo sfioro dei fanghi dal depuratore ed il conseguente sversamento *"tale e quale"* nel corpo idrico recettore.

In merito al cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione, il teste [redacted], in servizio dal 1993 presso la ditta PPT srl incaricata della conduzione dell'impianto di località Feniletto, ha confermato che spesso, fin dall'anno 2000, si verificavano scarichi anomali dovuti a problemi di sfioro (o by pass), tali per cui il liquame usciva dal depuratore prima del trattamento; che le anomalie venivano puntualmente segnalate agli organi di controllo (*"era il mio compito principale"*) ed in particolare alla CISI spa, in quanto consorzio che sovrintendeva alla conduzione dell'impianto; che il malfunzionamento dell'impianto era risalente nel tempo (*"mi ricordo che la gestione dell'impianto risultava problematica praticamente da sempre"*) ed era legato al sottodimensionamento rispetto ai reflui da trattare.

Lo stesso consulente tecnico [redacted] ha sottolineato che l'impianto in questione era stato progettato in modo errato in relazione ai carichi da smaltire.

Tanto premesso, va rilevato che, come sopra accennato, l'obiettivo sottodimensionamento dell'impianto, risalente nel tempo, non aveva avuto idonea



soluzione neanche a seguito di un ampliamento che aveva aumentato la capacità dell'impianto a 3.500 abitanti equivalenti, tenuto conto sia del carico idraulico che del carico organico, posto che si registravano punte di carico idraulico pari a 4.000 abitanti equivalente (v. deposizione del teste Padovani).

Nonostante tale carenza strutturale del depuratore, la CISI spa, come risulta dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni dei testi, ha continuato imperterrita ad autorizzare nuovi scarichi nel corso d'acqua Fossa Pecana, anche in deroga rispetto ai limiti tabellari previsti in relazione ad alcune sostanze, come nel caso della autorizzazione provvisoria conferita nel giugno 2007 alla MIC s.p.a., legalmente rappresentata dal [REDACTED], con scadenza prevista al dicembre 2007, in ordine alla quale la SAGIDEP aveva rilasciato un parere tecnico avvertendo che l'impianto non aveva alcuna capacità residua e che non avrebbero potuto essere rilasciate ulteriori autorizzazioni.

Nondimeno la CISI spa, successivamente all'intervento dell'Arpav del 9 marzo 2007, aveva concesso altre due autorizzazioni relativamente alle lottizzazioni industriali denominate Vallese 1 (in data 27 aprile 2007) e Vallese 2 (in data 11 dicembre 2007), anche se le stesse, riguardando sostanzialmente lo scarico fognario dei manufatti adibiti a servizio igienico per gli operai addetti alle opere di lottizzazione, non hanno influito in modo apprezzabile sul complessivo inquinamento del corpo idrico.

In estrema sintesi risulta evidente la sussistenza del nesso causale tra le autorizzazioni agli allacciamenti civili e produttivi concessi in numero eccessivo rispetto alla capacità depurativa dell'impianto comunale ed il deterioramento delle acque della fossa Pecana protrattosi nel tempo e culminato nell'eclatante episodio del 9 marzo 2007, allorquando fu riscontrata una consistente moria di pesci.

Con riguardo alla specifica posizione dell'imputato Cumerlato, va osservato come gli sversamenti posti in essere dalla società MIC spa, anche in periodo antecedente l'autorizzazione in deroga, comportamento che ha dato luogo ad un procedimento penale definito con oblazione, non abbiano avuto una consistenza tale da esplicitare un'adeguata efficienza causale nel determinazione dell'evento, trattandosi pur sempre di un singolo allacciamento produttivo, laddove l'inquinamento è invece dovuto alle moltissime autorizzazioni concesse in ampio lasso temporale nonostante la limitata capacità dell'impianto di depurazione.

Ciò premesso sotto il profilo della condotta e del nesso causale, vanno ora esaminate partitamente le posizioni soggettive degli imputati [REDACTED] e [REDACTED].

Da questo punto di vista, emerge dalla compiuta istruttoria la prova convincente della responsabilità di [REDACTED] in relazione al reato di danneggiamento del corso idrico accertato in data 9 marzo 2007.

Va infatti osservato, in primo luogo, che lo stesso rivestiva la qualità di dirigente dell'area tecnica della CISI spa ed in tale veste rilasciava personalmente le autorizzazioni ai nuovi allacciamenti mediante atti dallo stesso sottoscritti e che non possono non implicare una assunzione di responsabilità in capo al firmatario preposto



all'area tecnica; inoltre, numerose e documentate risultano le segnalazioni provenienti da PTT (società che gestiva l'impianto in regime di subappalto), nelle quali, a partire dal 16 marzo 2005, si portano a conoscenza (oltre che della CISI spa, anche alla SAGIDEP s.p.a.) persistenti e continuative anomalie di scarichi nella Fossa Pecana, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, tra le quali sfiori di reflui grezzi attraverso il condotto di by pass anche in tempo secco, formazioni di schiume in vasca di ossidazione, liquami maleodoranti, ecc.

In relazione a quanto sopra, non è dubitabile che il [REDACTED] fosse perfettamente a conoscenza della situazione di degrado delle acque e della sua riconducibilità al sottodimensionamento dell'impianto, da sempre esistente, tanto che in occasione dell'ampliamento il collaudatore aveva fatto presente che l'impianto era saturo e che occorreva trovare diversi recettori.

Nonostante tale oggettiva e incontestabile consapevolezza, l'imputato ha continuato a concedere autorizzazioni, anche in deroga ai parametri di legge, così manifestando la chiara accettazione del rischio dell'evento di danno (dolo eventuale), che nella specie si è puntualmente verificato, decidendo di rilasciare nuove autorizzazioni (pur a fronte della conosciuta insufficienza dell'impianto) anche a costo di provocare il deterioramento del corpo recettore.

Il delitto sub B) risulta pertanto riconducibile al [REDACTED] anche dal punto di vista dell'elemento psicologico, sotto la forma del dolo eventuale, fermo restando che le condotte dallo stesso tenute dopo la consumazione del reato di danneggiamento, avvenuta in data 9 marzo 2007, quando ormai la condizione di inadeguatezza dell'impianto (come oltre si dirà relativamente al reato di abuso d'ufficio) era stata resa assolutamente evidente dall'episodio della moria di pesci, oltre che riconosciuta dalla stessa SAGIDEP, denotano un preoccupante incremento della intensità dell'elemento volitivo, fino a trasmodare nel dolo intenzionale in relazione agli ingiusti vantaggi ottenuti mediante le nuove autorizzazioni rilasciate nonostante la ormai acclarata situazione di saturazione dell'impianto.

L'imputato [REDACTED] deve certamente rispondere del reato sub B), avendo firmato - nella veste di dirigente dell'area tecnica dotato di adeguata competenza - le autorizzazioni agli scarichi, assumendosi le connesse responsabilità, a prescindere da eventuali concorrenti responsabilità dei preposti della SAGIDEP, che non hanno segnalato nelle relazioni annuali indirizzate alla CISI spa le problematiche relative al sottodimensionamento dell'impianto di depurazione, e del direttore generale della CISI spa, soggetti per i quali il PM non ha esercitato l'azione penale.

A diverse conclusioni deve giungersi con riguardo alla posizione dell'imputato [REDACTED] il quale rivestiva, come detto, la qualità di Presidente del CdA della CISI Spa con decorrenza dal 24 marzo 2006. Infatti lo stesso, per la sua posizione apicale e per la natura prettamente amministrativa e gestionale dei compiti svolti, nonché per il breve periodo nel quale esercitò la funzione descritta, deve ritenersi non pienamente a conoscenza degli aspetti squisitamente tecnici relativi alla gestione dell'impianto di depurazione e precisamente del suo sottodimensionamento e degli effetti negativi sul piano dell'inquinamento delle acque che le autorizzazioni in eccesso degli allacciamenti civili e industriali andavano determinando.



Nello specifico va evidenziato che dall'istruzione dibattimentale non sono emersi elementi chiari ed univoci indicativi di una sicura e precisa conoscenza in capo al [redacted] delle disfunzioni e delle anomalie dell'impianto di depurazione, costituenti problematiche devolute all'area tecnica della CISI spa, nonché della pregressa situazione concernente l'impianto in oggetto; indipendentemente dal fatto che una eventuale delega rilasciata dal Presidente ad altri organi, non esimerebbe lo stesso da un dovere di supervisione e di controllo sul corretto adempimento da parte del soggetto delegato dei compiti a questi affidati.

Va pertanto emessa pronuncia liberatoria nei confronti del [redacted] per difetto dell'elemento soggettivo del reato, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cpp.

Quanto all'imputazione sub F), le considerazioni sopra svolte a proposito del rilascio di un numero eccessivo di autorizzazioni agli allacciamenti civili e industriali rispetto alla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, chiaramente sottodimensionato, inducono a ritenere provata la sussistenza delle violazioni di legge contestate, trattandosi di condotte che si pongono in netto contrasto sia con la convenzione stipulata in data 31 ottobre 2002 tra il Comune di Oppeano e la CISI spa, che all'art. 10 prescrive che *"gli allacciamenti per usi diversi da quelli civili saranno realizzati solo se la portata e le condizioni generali della rete e del depuratore lo consentano"*, sia con la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lvo 152/2006, che impone che gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Autorità di ambito competente **in base alle caratteristiche dell'impianto**, in modo che sia salvaguardata la tutela del corpo idrico ed assicurato il rispetto delle discipline degli scarichi.

E' altresì ravvisabile l'elemento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dai proventi degli allacciamenti alla fognatura comunale autorizzati in eccesso negli ultimi dieci anni (vale a dire da quando si è palesata la assoluta inadeguatezza strutturale dell'impianto sito in località Feniletto) in favore dei privati titolari di impianti civili o industriali, proventi tariffari che venivano introitati dalla CISI spa o dal soggetto terzo CAMVO spa, società a partecipazione pubblica che emetteva le fatture relativamente ai pagamenti eseguiti dagli utenti aventi residenza nel Comune di Oppeano (v. deposizione della teste [redacted]).

Con riguardo all'imputato [redacted] va ribadito che egli, nella sua qualità di dirigente del settore tecnico della Cisi spa, consorzio di Comuni, come tale incaricato di pubblico servizio, era perfettamente informato della situazione di sottodimensionamento dell'impianto di depurazione, ma ciò non lo ha trattenuto, pur di conseguire i profitti tariffari per la CISI o per la CAMVO spa, dall'autorizzare nuovi scarichi nel corpo idrico, anche in deroga rispetto alle limitazioni regolamentari concernenti alcuni parametri (come nel caso dell'autorizzazione provvisoria rilasciata alla MIC SPA), pur dopo il clamoroso episodio della moria di pesci riscontrato in data 9 marzo 2007 e nonostante le continue segnalazioni di anomalie da parte della PPT ed il contenuto del parere tecnico della SEGIDEP, che espressamente chiariva





che l'impianto era saturo e che non avrebbero potuto essere conferite ulteriori autorizzazioni.

Il fatto che il [redacted] abbia autorizzato lo scarico della MIC (in deroga) nel giugno 2007, dopo il disastro ambientale verificatosi nel marzo 2007, nonché lo scarico della lottizzazione Vallese 2 nel dicembre 2007, dopo che la SAGIDEP aveva attestato l'inesistenza di capacità residue dell'impianto, è particolarmente indicativo dell'intensità dell'elemento intenzionale volto esclusivamente a perseguire vantaggi ingiusti derivanti dalle tariffe pagate dai privati, a prescindere dal limitato inquinamento apportato dall'allacciamento di Vallese 2 (riguardante, come sopra detto, un capanno adibito a servizio igienico per gli operai del cantiere); di talché risulta perfettamente integrato il dolo intenzionale previsto per la punibilità del reato di abuso d'ufficio.

Per quanto riguarda l'imputato [redacted] va fatto richiamo alle notazioni sopra esposte nella trattazione del reato sub b), concernenti la mancanza di prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stesso, stante la posizione di vertice rivestita in seno all'organico della CISI spa e la recente assunzione dell'incarico di presidenza (dal 24 marzo 2006), avesse consapevolezza che le nuove autorizzazioni (rilasciate dal responsabile del settore tecnico) fossero illegittime in quanto incompatibili con la situazione di "sofferenza" del depuratore e tali da procurare alla CISI spa un ingiusto vantaggio patrimoniale.

In sostanza il [redacted] non risulta aver avuto contezza delle questioni tecniche (estranee ai profili amministrativi della funzione dallo stesso ricoperta) relative al sottodimensionamento strutturale dell'impianto sito in località Feniletto, sicché non può dirsi provato che detto imputato abbia voluto perseguire finalità diverse dalla corretta gestione dell'impianto, della quale la CISI spa, titolare del potere autorizzativo degli scarichi civili e industriali, aveva la supervisione.

Quanto al reato sub G), deve pronunciarsi sentenza assolutoria nei confronti di entrambi gli imputati per insussistenza del fatto, posto che gli scarichi abusivi posti in essere dalla MIC fino al giugno 2007 non risultano con certezza essere pervenuti a conoscenza dei responsabili della CISI spa in epoca anteriore agli accertamenti di p.g., mancando, conseguentemente, la prova del sorgere del presupposto dell'obbligo di denuncia.

Va infine emessa declaratoria di non procedibilità in relazione alle contravvenzioni di cui ai capi C), D) ed E), essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione di cinque anni decorrenti dal 9 marzo 2007, momento consumativo dei reati in oggetto.

All'imputato [redacted] vanno riconosciute le attenuanti generiche, in considerazione dell'incensuratezza e del corretto comportamento processuale.

I reati come sopra accertati possono essere unificati nel vincolo della continuazione, essendo espressione di un medesimo disegno criminoso, volto a lucrare i proventi delle autorizzazioni agli scarichi a costo di provocare l'inquinamento del corso idrico.



Il reato più grave, a parità di pene edittali in relazione alla sanzione prevista dall'art. 323 cp nella formulazione più favorevole vigente al momento del fatto, va individuato in quello sub B), che ha comportato notevoli danni al corpo idrico superficiale, con moria di pesci ed impossibilità di utilizzo delle acque per fini irrigui.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, applicati i criteri di cui all'art.133 c.p., congrua pena stimasi quella di mesi nove di reclusione (p.b. – per il reato di cui al capo B - anni uno di reclusione, ridotta ex art. 62 c.p. sino alla pena di mesi otto di reclusione, aumentata ex art. 81 c.1 c.p. sino alla pena indicata).

Appaiono concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, potendo formularsi prognosi favorevole in ordine alla astensione dalla commissione di ulteriori reati, alla luce della incensuratezza.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

PQM

Visti gli artt. 529 c.p.p.,  
dichiara non doversi procedere nei confronti di tutti gli imputati in relazione ai reati di cui ai capi c, d, e per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.  
Dichiara [redacted] colpevole dei reati di cui ai capi b), f) e, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, individuato il reato più grave in quello di cui al capo b) e applicate attenuanti generiche lo condanna alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.  
Pena sospesa e non menzione.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [redacted] e [redacted] dal reato di cui al capo g) perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [redacted] dal reato sub b) per non aver commesso il fatto.

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p., assolve [redacted] dai reati di cui ai capi b) e f) perché il fatto non costituisce reato.

Verona, li 9 maggio 2013

Il Giudice est.  
Dott. Luciano Gorra



Depositato in Cancelleria  
Il 15/05/2013  
Il Cancelliere B3  
Dott.ssa Elena Borlin



Il Presidente  
Dott. Sandro Sperandio

